

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PROV. DI COSENZA
24 OTT 2018
PROT. N° 8500

**COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
(PROVINCIA DI COSENZA)**

Parere dell'Organo di Revisione
n. **53** del **24/10/2018**
(art. 239 D.Lgs. 267/2000)

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – ANNUALITA' 2018 - Art. 175, c.4, DEL D.LGS. N. 267/2000 PER APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti del Comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.07.2016

z<
PREMESSO

- che in data 26.03.2018 con delibera n. 10 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- che con della deliberazione n. 15 del 21.05.2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione anno 2017, dal quale deriva un avanzo di amministrazione di € 945.782,27 di cui nella parte vincolata € 51.277,30 (Allegato B);

VISTO

- gli artt. 175 comma 4 e 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- la proposta presentata dal settore economico finanziario, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale n. 116 del 17.10.2018 avente ad oggetto la variazione del bilancio di previsione 2018/2020 – Annualità 2018 corredata degli allegati A), B), C), D) ed E) integrati ed inscindibili a tale proposta, con la quale in seguito all'attuazione delle deliberazioni di Giunta n. 44 del 23.04.2018 e n. 112 del 10.10.2018, si prevede di apportare delle variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018/2020 - Annualità 2018 utilizzando una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 2017;
- che l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così dispone:
 1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.....
 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente...
 3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della

quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193;

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato;

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RITENUTO

- che nella proposta di deliberazione medesima si dà atto che le variazioni suddette garantiscono il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio così come prescrive l'art. 193 del D.Lgs 267/2000 come da allegato A e C);

- che le variazioni suddette rispettano i nuovi vincoli di finanza pubblica, come da allegato D) alla suddetta proposta, inerente il pareggio di bilancio;

- che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2018/2020 – Annualità 2018, con la seguente proposta, costituiscono anche variazione al DUP 2018/2020;

DATO ATTO

- che al bilancio di previsione dell'esercizio in corso e successive variazioni, non è stato applicato avanzo;

- che, il Responsabile del Settore Finanziario inoltre non ha segnalato al sottoscritto Revisore dei Conti, ai sensi del comma 6 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;

- che, complessivamente, vengono proposte le seguenti variazioni, utilizzando una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione anno 2017 per € 48.376,34 (allegato B) di cui € 43.268,09 derivanti da trasferimenti, trattasi di somme accantonate in seguito all'eliminazione dei residui passivi di risparmi su mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo nel 1999 il cui ammortamento è ormai concluso, e da € 8.009,21 derivanti dalla quota di altre somme attribuite all'ente, nello specifico, trattasi di interessi maturati sulla quota capitale.

- che, tali somme vengono così iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020 – Annualità 2018 :

Parte spesa in conto capitale

Variazioni in diminuzione previsioni di cassa: capitolo 1315,
missione 01, programma 05, titolo 02, macroaggregato 02
(interventi di adeguamento sismico sede municipale)..... € -48.376,34

Variazioni in aumento previsioni di cassa e competenza: capitolo 1510,
missione 10, programma 05, titolo 02, macroaggregato 05
(intervento di man.ne straordinarie per rifacimento pavimentazioni) € +48.376,34

CONSIDERATO

- il parere espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

preventivo parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione da parte della Giunta Comunale da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre del corrente anno, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 relativa alla variazione del bilancio di previsione 2018/2020 – Annualità 2018.

Marano Principato 24.10.2018

L'Organo di revisione

Dott. Cristian Amore

